



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 9/15/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TISCALI ITALIA S.P.A. E
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IN MATERIA DI CONDIZIONI
ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DALLA RETE FISSA DI TISCALI VERSO NUMERAZIONI NON
GEOGRAFICHE DI WIND CON TRANSITO SULLA RETE DI TELECOM
ITALIA**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e in particolare l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA l'istanza della società Tiscali Italia S.p.A. (di seguito "Tiscali"), del 29 maggio 2014, acquisita dall'Autorità in data 3 giugno 2014 al protocollo n. 28765, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito "Wind") in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete fissa di Tiscali verso numerazioni non geografiche di Wind con transito sulla rete di Telecom Italia;

VISTA la nota del 18 giugno 2014, recante protocollo n. 32231, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (di seguito la "Direzione") ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento e ha convocato le stesse per il giorno 22 luglio 2014;

VISTA la nota della società Wind del 17 luglio 2014, acquisita dall'Autorità in data 18 luglio 2014 al protocollo n. 38563;

VISTI i verbali delle udienze del 22 luglio 2014 e del 12 febbraio 2015;

VISTE le memorie di Wind del 2 marzo 2015, acquisita in data 3 marzo 2015 con protocollo dell'Autorità n. 25973, e di Tiscali del 25 marzo 2015, acquisita in data 26 marzo 2015 con protocollo dell'Autorità n. 31331;

VISTA la comunicazione di Tiscali del 3 agosto 2015, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità n. 61299, con la quale la suddetta società ha comunicato di rinunciare alla definizione della lite insorta con Wind, chiedendone la definitiva archiviazione;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'articolo 12, comma 2, del *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e, in particolare, stabilisce che "*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*";

DETERMINA

L'archiviazione della controversia proposta da Tiscali Italia S.p.A. nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 22 settembre 2015

IL DIRETTORE
Giovanni Santella